

SOSTANZE.INFO

Continuiamo con la nostra serie di interviste ad operatori che si occupano dell'applicazione delle attuali leggi sui consumi di sostanze

Oggi incontriamo il dr. Francesco Ruffa - Medico Chirurgo, referente per l'ASL 10 del Centro di consulenza tossicologica per lavoratori, specialista in Tossicologia medica, convenzionato con l'ASL 10 Firenze come Tossicologo nel Dipartimento Dipendenze.

L'intervista verte sulle "Procedure da adottare negli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza in lavoratori addetti a mansioni pericolose verso terzi".

Come sempre sottolineiamo che la realtà di cui si parla nell'intervista è quella di Firenze, quindi le modalità di applicazione della legge possono variare nel resto d'Italia e non essere le stesse di quelle di cui si parla nell'intervista.

1. Come si svolgono gli accertamenti a Firenze e a chi vengono fatti?

Con il Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007 e successiva Conferenza permanente Stato-Regioni del settembre 2008 è stato sancito un accordo per le "Procedure da adottare negli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi". Tale accordo demandava alle Regioni, e quindi alle ASL ed ai vari Dipartimenti per le Dipendenze, l'organizzazione di centri per lo svolgimento delle procedure suddette.

L'ASL 10 dell'area fiorentina, con delibera del Direttore generale del dicembre 2008, ha istituito un centro unico di consulenza tossicologica per i lavoratori rientranti nelle categorie dettate dal suddetto provvedimento, a cui si accede mediante prenotazione al Centro Unico Prenotazione (CUP) su invito del Medico Competente, che attualmente ha sede presso Villa Basilewsky, e svolge la propria attività tutti i venerdì dalle 15 alle 17. L'attività è svolta da medici specialisti tossicologi.

L'ASL 10 di Firenze ha correttamente individuato un percorso ben definito per gli accertamenti di II livello per tali lavoratori ribadendo che non è possibile considerare tossicodipendente un lavoratore che sia stato trovato positivo ad accertamenti tossicologici, almeno fino a quando accertamenti più fitti (di II livello) non dimostrino un uso problematico di sostanze. Per questo motivo ha volutamente differenziato il percorso di indagini dei lavoratori che attualmente viene svolto fuori dell'ambito dei SerT, con ciò preservando sia l'inquadramento del lavoratore da un punto di vista clinico (diverso, in questo contesto di accertamenti, dal paziente in cura presso la struttura sert), sia il suo diritto alla riservatezza nell'esecuzione di tali accertamenti.

Con il suddetto Provvedimento si è voluto precisare un principio: il consumo di sostanze stupefacenti (qualunque sostanza in grado di alterare lo stato di coscienza, a breve e/o a lungo termine), indipendentemente dalle ripercussioni sullo stato di salute, è pericoloso, soprattutto per lavoratori appartenenti a certe categorie contrattuali e che svolgono determinate mansioni, elencate in apposito elenco allegato al Provvedimento citato, in quanto comporta il rischio di arrecare danni allo stesso lavoratore e/o a terzi. Chiunque, quindi, desideri intraprendere uno dei lavori elencati, o si trovi già a svolgerlo, è obbligato a sottoporsi, almeno una volta l'anno, su richiesta del Medico Competente in accordo con il datore di lavoro, nel rispetto della riservatezza ma con preavviso minimo, ad uno screening tossicologico per l'accertamento di assenza di uso di sostanze

2. Qual è l'iter di accertamento

Il lavoratore che svolge una mansione a rischio, nei casi stabiliti dalla legge e cioè: prima di essere affidato alla mansione (quindi anche prima di essere assunto); quando ci sia un ragionevole dubbio di assunzione di sostanze che comprometta la capacità lavorativa (su segnalazione del datore di lavoro o suo delegato al Medico Competente); dopo un incidente (infortunio sul lavoro avvenuto alla guida di veicoli a motore); e comunque periodicamente almeno una volta l'anno, viene invitato a sottoporsi ad uno screening detto di I

livello che consiste in una visita medica e prelievo di un campione urinario in cui verranno ricercate le sostanze elencate in un'apposita tabella (metaboliti degli oppiacei, della cocaina, dei derivati della cannabis, delle amfetamine e derivati, metadone). Segue uno screening di II livello per tutti coloro che sono risultati positivi allo screening di I livello e che viene svolto nel Centro di consulenza tossicologica per lavoratori.

3. Chi chiede l'accertamento: l'azienda o il datore di lavoro/azienda?

Il datore di lavoro trasmette al medico competente l'elenco dei lavoratori da sottoporre a screening e concorda con lui, nel pieno rispetto della riservatezza, il numero di lavoratori da visitare in una determinata giornata stabilita dal medico, con comunicazione ai lavoratori al massimo un giorno prima dell'analisi

4. Dove e come vengono fatti gli accertamenti?

Gli accertamenti di I livello vengono svolti direttamente nell'azienda, se i locali lo permettono, oppure in idoneo luogo a prelevare un campione di urine che sarà poi inviato al laboratorio di riferimento per le analisi tossicologiche

5. Se al primo controllo si è positivi, cosa succede?

Se allo screening di I livello risulta positività per uno o più metaboliti delle sostanze contenute nella tabella di riferimento, il medico competente comunica al lavoratore tale positività; gli comunica inoltre la inidoneità alla mansione svolta, lo allontana dalla mansione stessa e lo invia al centro consulenza tossicologica per lavoratori per effettuare lo screening di II livello. Il datore di lavoro, per legge, deve comunque assicurare al lavoratore il mantenimento del posto di lavoro ed impiegarlo in una mansione che non comporti rischi, come dettato dal decreto in oggetto.

L'iter di II livello prevede una visita specialistica e l'effettuazione "a sorpresa" di tre controlli delle urine nell'arco di un mese. Se risultati negativi allo screening di II livello il lavoratore rimane allontanato dalla mansione svolta per un periodo di sei mesi nel quali sarà sottoposto dal medico competente ad accertamenti cautelativi, cioè dei controlli urinari a sorpresa. Se in tale periodo i controlli risulteranno ancora negativi, allora sarà considerato nuovamente idoneo allo svolgimento della mansione precedente. Se però gli accertamenti di II livello saranno positivi il lavoratore sarà invitato a presentarsi al SerT di competenza territoriale, cioè quello di residenza o domicilio sanitario, per effettuare un programma terapeutico di recupero. Il recupero può essere certificato al medico competente dal SerT solo dopo che sia passato un periodo di almeno 12 mesi di controlli urinari regolari e sempre negativi alla ricerca di metaboliti delle sostanze stupefacenti (definizione espressa dall'Organizzazione mondiale della Sanità) e solo dopo questo periodo potrà riprendere la mansione svolta in precedenza. Ciò significa che la positività allo screening di I livello allontana il lavoratore dalla mansione svolta per un periodo di almeno 8-9 mesi mentre la positività anche al II livello allontana il lavoratore dalla propria mansione per almeno 15-17 mesi, periodi durante i quali non tutte le aziende hanno mansioni diverse a cui assegnare il lavoratore ed avviene, purtroppo spesso, che il lavoratore rimanga quanto meno senza stipendio.

6. I controlli sono a spese del lavoratore o del datore di lavoro?

E le eventuali controanalisi?

Le controanalisi possono essere richieste anche al primo accertamento?

Tutti i controlli tossicologici e clinici effettuati sono a carico del datore di lavoro.

Eventuali contestazioni, e richiesta di controanalisi, sono invece a carico del lavoratore.

Le contro-analisi possono essere richieste dal lavoratore in qualunque step, compresi gli accertamenti di I livello

7. Gli accertamenti si fanno anche per l'assunzione?

Il decreto indica l'effettuazione dello screening di I livello per qualunque lavoratore che svolga mansioni considerate a rischio o si appresti ad essere inserito in tali mansioni. Ciò significa che tali screening non possono essere effettuati pre-assunzione (non possono essere motivo di selezione all'assunzione) ma dopo essere stati assunti e prima di essere assegnati alla mansione. Naturalmente se positivi allo screening di I

livello, in questi casi non si può iniziare a svolgere la mansione fino a che non si vengano resi di nuovo idonei allo svolgimento della stessa da parte del medico

8. Chi stabilisce quali sono le categorie a rischio?

Sono quelle presenti nel D.Lgs. 81/2008, "sull'accertamento di assenza di tossicodipendenza nei lavoratori" o se ne possono individuare altre?

Le categorie a rischio sono espressamente dettate e classificate in apposita tabella allegata al decreto e non se ne possono individuare altre, arbitrariamente, a meno che il medico competente non ritenga che una data mansione svolta da un lavoratore in un determinato momento e contesto possa essere motivo di rischio per se e/o per altri individui (per es.: secondo condizioni di salute, stagionalità per alcuni tipi di lavoro all'aperto, ecc.)

9. E' possibile estendere le modalità locali ad altre province toscane o ad altre parti d' Italia?

Purtroppo no. Ogni ASL ed ogni dipartimento dipendenze ha il preciso dovere di stabilire e strutturare delle procedure che indichino l'iter da seguire per ottemperare al dettato di legge espresso nel decreto in questione; a tale proposito ogni ASL si organizza secondo proprie possibilità, metodo di lavoro, personale, laboratori, ecc., per cui le modalità di un'ASL non sono assimilabili a quelle di altre ASL.

Le modalità qui espresse riguardano l'iter di accertamenti stabiliti per l'ASL 10 di Firenze e decise dal Direttore Generale con apposita delibera del 2008.

10. E' possibile avere qualche dato locale ed anche regionale/nazionale dall'applicazione dell'accordo stato/regioni?

Gli accertamenti di I e II livello indicati dal presente decreto sono svolti in ogni regione ma sono iniziati con tempi e modalità diverse a seconda della capacità/possibilità di organizzazione di ognuna di esse (in alcune regioni non si è ancora riusciti ad iniziarne l'effettuazione per ritardo nell'organizzazione). Ciò ha determinato una certa difficoltà nella raccolta di dati che possano essere rappresentativi della realtà italiana, o anche regionale, dell'uso di sostanze stupefacenti nello svolgimento di alcune mansioni lavorative (quelle ritenute a rischio). Inoltre, dove, come in toscana, si è dato inizio all'attuazione del decreto già da un anno- un anno e mezzo, ancora non si è riusciti, per ovvi motivi, a completare l'iter di accertamento (almeno una volta l'anno) in tutti i lavoratori candidati ad essere screenati e quindi non ci sono dati definitivi riguardanti il primo anno di attività. Comunque, dai dati in nostro possesso, e che riguardano gli accertamenti di II livello, possiamo concludere, dopo 10 mesi di attività del centro di consulenza tossicologica, che circa il 20% dei lavoratori che vengono inviati allo screening di II livello risulta positivo e quindi presenta una qualche problematica nel consumo di sostanze stupefacenti (che va dal consumo frequente alla vera e propria tossicodipendenza), dato che indica che un'importante quota di lavoratori, pur svolgendo delle mansioni a rischio per la propria ed altrui incolumità, consuma sostanze stupefacenti, con ciò aumentando le possibilità di incorrere in episodi traumatici sul lavoro. Né può essere valida la giustificazione a volte addotta dell'uso di sostanze comunque al di fuori dell'orario e del posto di lavoro: l'effetto di possibile alterazione dello stato di coscienza dura per tutto il tempo di durata dell'azione della sostanza assunta e non può essere discriminato il momento di maggiore o minore influenza della stessa sulla capacità di mantenere uno stato di vigilanza idoneo allo svolgimento di alcune attività. Infine, il principio su cui si basa il decreto in questione, per quanto possa essere rivisto e reso più vicino al concetto di prevenzione che di sanzione, è sacrosanto ed esprime un concetto assolutamente condivisibile: chi svolge determinati lavori (a contatto con strumentazioni particolari o con il pubblico – vedi nel settore trasporti) deve (dovrebbe) anche condurre uno stile di vita che preservi dalla possibilità di incorrere in incidenti, a volte drammatici, per cause comunque "evitabili" quali il consumo di sostanze stupefacenti. A ciò serve l'attuazione della procedura di accertamenti in atto: a scongiurare il mantenimento di comportamenti ritenuti (anche dalle statistiche) rischiosi per sé e per altri individui.

Di seguito alcune domande che con più frequenza ci vengono inviate e su cui il dr. Ruffa ha accettato di dare una consulenza.

1) *Positività al primo controllo, sospensione dalla mansione a rischio e spostamento ad altra mansione in attesa del secondo livello di controlli, ma se la mia ditta non ha altre mansioni su cui spostarmi che succede?*

R: ti lascia a casa senza stipendio (non si dovrebbe, ma questo è – purtroppo - ciò che accade nella realtà).

2) *Fatto primo test urine....risultato positivo...da quello che ho capito ora faranno la sospensione dal lavoro di autista e quindi ulteriori accertamenti con conseguente sert....ma per quanto riguarda la patente...cosa succede?*

R: Nulla. Questi accertamenti non riguardano il mantenimento e/o sospensione della patente ma solo la capacità di svolgere determinate mansioni.

3) *Posso consumare queste sostanze largamente fuori dall'orario dal mio lavoro di autista mezzi pesanti quali autobus di linea?,e se si, allora un eventuale test del capello(come controllo periodico o a anche a seguito di un incidente)potrebbe essere discutibile? Non è un po' persecutorio utilizzare accertamenti che "vedono" consumi di tre/quattro mesi prima?*

R: L'effetto delle sostanze non si esaurisce con il tempo di effetto "acuto" ma permane anche a distanza di tempo; quindi può essere indagato anche dopo diversi giorni. L'esame del capello mette in evidenza un comportamento di assunzione di sostanze, che è vietato in lavoratori che svolgono determinate mansioni a rischio.

4) *Se e la prima volta che ti trovano positivo alla cocaina al test delle urine al lavoro ti fanno l'esame del capello?*

R: Dipende dall'organizzazione della procedura aziendale dove si è residenti. Alcune ASL hanno optato per l'esame del capello, altre per controlli urinari. Comunque sarà invitato ad effettuare screening di II livello.

5) *Tra qualche giorno dovrei effettuare delle visite mediche per l'assunzione ad un lavoro in cui i dipendenti vengono sottoposti a test tossicologici, questi vengono effettuati solo una volta assunti o potrebbero essere effettuati anche prima dell'assunzione?*

R: La legge stabilisce che vengano effettuati dopo l'assunzione e prima di essere adibiti alla mansione a rischio.

6) *Volevo chiedere se c'è un periodo di tempo preciso entro il quale il datore di lavoro deve comunicarti l'esito delle analisi di primo livello. Preciso che ho effettuato il test di screening il 17/09 ed ancora non ho saputo niente, nel caso fossi risultato positivo me lo avrebbero già comunicato per sollevarmi dalla guida del muletto oppure non ci sono dei tempi prestabiliti?*

R: I tempi purtroppo dipendono dai vari laboratori

7) Faccio uso di 1 past 100mg gardenale, e 2carbamazepina al giorno essendo mulettista ho fatto il prelievo del sangue al cdc di novara,ho spiegato il mio problema al dottor P..... facendogli leggere le carte mediche,liquidandomi dicendo che facendo uso di fenobarbitale non ero idoneo alla guida del muletto.non faccio uso di droghe ,non bevo non fumo,visto che mi ha detto che sta applicando la normativa sui carrellisti per constatare se si fa uso droghe,mi chiedo se ho possibilita' di ritornare a fare il mio lavoro e eventualmente andare per vie legali?molte grazie.

R: Il medico competente può svolgere, al di fuori di qualsiasi legge, gli esami ritenuti idonei all'accertamento della capacità del lavoratore allo svolgimento di un determinato lavoro, quando ritenga che ci siano giustificati motivi o anche solo sospetti che la capacità del lavoratore a mantenere la giusta vigilanza possa essere compromessa dall'uso di droghe e/o farmaci con effetti di riduzione delle capacità di guida. Il fenobarbitale non è incluso nell'elenco delle sostanze da indagare allo screening di I livello secondo il decreto degli accertamenti di assenza di tossicodipendenza in lavoratori con mansioni a rischio, però è un farmaco con effetti di riduzione della capacità di guida. E' doveroso per il medico accertare, caso per caso, quale sia l'influenza della terapia effettuata con fenobarbitale sullo svolgimento del proprio lavoro. Ciò non esclude la possibilità, se ritenuto opportuno dal medico, di allontanare temporaneamente il lavoratore dalla mansione svolta. Tutto questo iter, però, non è incluso nell'effettuazione degli screening di I e II livello dettati dal decreto in questione. Se la motivazione del medico è stata questa, il lavoratore si può opporre perché il decreto non discrimina lavoratori in terapia con farmaci che non rientrano nella tabella acclusa.

8) Un datore di lavoro puo' sottoporre un suo dipendete ad analisi tossicologiche anche se la tipologia di lavoro non è elencata nel provvedimento del 30 ottobre 2007? (ad es. segretaria, ragioniera, centralinista).? E se il datore di lavoro fosse un'agenzia del lavoro?

R: Assolutamente no!!

9) Ho effettuato le analisi per lavoro due volte nel 2009..volevo sapere ogni quanto si ripetono le analisi?

R: Per decreto, almeno una volta l'anno. Ciò significa che se il medico competente, o il datore di lavoro o chi per lui, avesse dei ragionevoli sospetti circa l'uso di sostanze da parte di un lavoratore con mansioni a rischio, potrebbe sottoporlo allo screening di accertamento anche più volte l'anno.

10) Sono in malattia adesso cosa prevede la legge nel mio caso me le faranno rifare in un altro momento o le ho saltate?

R: L'impossibilità di un lavoratore ad effettuare gli accertamenti previsti dalla legge, se certificata per stato di malattia, sposta le date a quando possibile

11) Autista di autobus pubblico uso efedrina tutti i giorni e devo fare il test previsto per il lavoro secondo Voi risultato positivo? Ed in generale se esiste una "lista" di sostanze ammesse

R: Esiste solo una lista di sostanze vietate.

12) Sono dipendente a tempo determinato (tramite famosa agenzia interinale) presso un magazzino, con mansioni di operaio-magazziniere ed uso il carrello elevatore. non sono in possesso del "patentino per uso muletto". puo' il datore di lavoro, visto che non sono un suo diretto dipendente ma dell'agenzia, obbligarmi a fare il test tossicologico? se dal datore, o a random, dal m.c. vengo mandato a fare il test e mi rifiuto, possono non rinnovarmi il contratto lavorativo (attualmente il contratto è a cadenza mensile)? cos'altro succede? vengono informati il sert? ed eventualmente forze dell'ordine? il mio rifiuto influirà anche sulla patente?

R: Tutti i lavoratori che svolgono mansioni a rischio possono esser indagati, anche quelli a tempo determinato, anche quelli non direttamente assunti. Il datore di lavoro comunica l'elenco dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio ed il medico competente effettua esami urine a sorpresa con avviso al lavoratore non oltre un giorno. Il lavoratore che rifiuta tale controllo viene allontanato dalla mansione svolta. Non vengono informati né il sert, né le forze dell'ordine, né ci saranno influenze negative sulla patente.